



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

PARERE DEL COMITATO TECNICO FAUNISTICO VENATORIO NAZIONALE

Alla Regione Calabria

Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore 5 – Caccia e Pesca – FEAMPA

Pec: dipartimento.agricoltura@regione.calabria.it

e-mail: ufficio.caccia@pec.regione.calabria.it

e-mail: rocco.stranieri@regione.calabria.it

Oggetto: parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027.

In riferimento alla richiesta inviata da codesta Amministrazione con nota del 13 aprile 2026 inerente all'argomento indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

PREMESSA

1. Il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN) ai sensi dell'art. 8 della Legge 11 febbraio 1992. n. 157 è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con compiti di organo tecnico-consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della legge stessa;
2. con Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0263986 del 22 maggio 2023 il Comitato è stato nuovamente ricostituito;
3. con successivo Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0404254 del 1° agosto 2023 sono stati designati i relativi componenti, aggiornato da ultimo con decreto n. 0162551 del 7 aprile 2026;
4. il Comitato è stato ricostituito con modalità ispirate ad esigenze di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, nonché di incremento della efficienza e dei compiti allo stesso attribuiti. A tal fine è prevista una composizione meno complessa rispetto a quella originariamente prevista e che, tuttavia, mantiene comunque inalterata la partecipazione ai lavori di tutte le categorie e dei portatori di interessi coinvolti avendo tra i suoi componenti sia rappresentanti delle Amministrazioni locali, del MASE, dell'ISPRA, del mondo scientifico, agricolo, venatorio e ambientalista;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

5. nel Comitato è presente una componente sia tecnica che scientifica e, pertanto, lo stesso rappresenta l'organo più idoneo ad affrontare le complesse e articolate problematiche connesse alla gestione venatoria della fauna selvatica omeoterma;
6. l'attribuzione al CTFVN del compito di esprimersi sulle proposte dei calendari venatori regionali pervenuti dalle Regioni è stata prevista dall'art. 11 bis della Legge n. 136 del 09.10.2023 che ha modificato l'art. 18 c. 2 della Legge n. 157/92 che oggi recita “ *Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e **previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta** e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1). La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 10 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta”;*
7. il parere espresso dal Comitato al pari di quello reso dall'Istituto Superiore Per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha carattere obbligatorio ma non vincolante per l'Ente Regionale e comunque, decorso il suddetto termine, il parere si intende acquisito;
8. considerata la rilevanza che l'attività venatoria riveste per le comunità rurali, sia il ruolo di regolazione che l'attività venatoria può svolgere, tra l'altro, per la prevenzione degli impatti negativi sulle colture agricole, sulla salute umana e non ultimo sulla sicurezza stradale;
9. considerate le profonde mutazioni del quadro sociale e faunistico del Paese avvenute negli ultimi decenni, caratterizzate da un aumento costante e significativo delle popolazioni di determinate specie di fauna selvatica come conseguenza di processi sociali ed ambientali recenti e complessi, tra cui la riduzione delle aree agricole, il correlato spopolamento delle aree collinari e montane, e il progressivo aumento delle superfici boscate; significativa è anche la diminuzione del numero di cacciatori registrata negli ultimi decenni, che ha determinato una consistente limitazione della complessiva pressione venatoria sulle risorse faunistiche oggetto di prelievo;
10. data evidenza che la valutazione degli aspetti di cui ai punti 8 e 9 rientra nella specifica competenza del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale il quale, oltretutto, nell'esprimere il proprio parere sui calendari venatori, assicura il contributo partecipativo di tutti i suoi componenti, quali espressioni dei vari portatori d'interesse, nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla Legge n. 241/1990, mediante più sedute volte ad acquisire elementi istruttori provenienti dalle fonti informative indicate dalla Commissione Europea (parag. 5.1, Hunttable bird species under the



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

Birds Directive – Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States”), nonché eventualmente anche mediante confronto con la Regione proponente;

11. tenuto conto della giurisprudenza unionale (parag. 67- ordinanza Trib. UE, Sez. IV, 27.10.2017 in cause T-562/15 e T-570/15) secondo cui i Key Concept italiani non hanno valenza giuridicamente vincolante;
12. visto l'art.18 della L. 157/1992 così come novellato dall'art.1, comma 551, lett. a) della Legge n.207 del 30.12.2024;
13. considerato che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. g) del decreto 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” le regioni e le province autonome devono adottare criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS e provvedere a mettere in atto, tra l'altro, il divieto di abbattimento dei esemplari appartenenti alle specie combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);
14. considerato ammissibile il prelievo venatorio della specie colombaccio (*Columba palumbus*) a far data dalla terza domenica di settembre in considerazione dello stato di conservazione favorevole a livello globale, europeo e nazionale e che la specie sta ampliando il suo areale riproduttivo in tutto il Paese, andando incontro ad un forte incremento numerico, come è dimostrato anche dai dati relativi ai movimenti migratori post-riproduttivi che in Italia cominciano orientativamente a fine settembre e si protraggono sino all'inizio di dicembre, con picco in ottobre; tale circostanza fa sì che la caccia in settembre e ottobre venga esercitata principalmente nei confronti di individui in migrazione non appartenenti alla popolazione nidificante locale; pertanto, un eventuale prelievo su soggetti ancora impegnati nella riproduzione avrebbe un impatto limitato sulla dinamica della popolazione nidificante in regione in quanto le covate tardive sono poco numerose e verosimilmente caratterizzate da un basso tasso naturale di sopravvivenza. La “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” ammette la possibilità di consentire il prelievo nell'ultima fase del periodo di nidificazione di specie che, come il colombaccio, si riproducono in un arco temporale particolarmente esteso e presentano un buono stato di conservazione;
15. considerato opportuno allineare la data di chiusura della caccia al germano reale (*Anas platyrhynchos*) a quella delle altre specie di uccelli acquatici, si prende a riferimento la “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, che valuta, analogamente alla specie colombaccio, il caso del germano reale ai paragrafi 2.7.12, 3.4.31, 3.4.33, 3.4.34. Nella fissazione dei periodi di caccia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, la Guida invita espressamente a tenere conto, oltre che della prolificità e dell'abbondanza di questa specie, anche di possibili distorsioni delle date di riproduzione e della migrazione prenuziale, a causa dell'interferenza storica e diffusa nelle popolazioni, per introgressione genica, di animali allevati in cattività. Pertanto, si ritiene opportuno uniformare il periodo di caccia al germano reale con quello stabilito per altre specie simili di anatidi anche al fine di ridurre, durante tale periodo, la pressione venatoria su altre specie meno abbondanti del germano reale (§ 2.7.12). Occorre infine considerare che detta specie in Italia risulta in assoluto l'anatra più



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

- numerosa e diffusa, sia in periodo di nidificazione che di svernamento e che le popolazioni svernanti in Italia risultano in forte incremento (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
16. considerata ammissibile la chiusura della stagione venatoria alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) al 31 gennaio 2027, tenuto conto del fatto che:
- la IUCN classifica la specie in stato di minor preoccupazione (LC: *Least Concern*), sia a livello globale che europeo (<https://www.iucnredlist.org/species/22693052/155471018>, <https://www.iucnredlist.org/species/22693052/166241741>);
 - in base al report ex art. 12, il suo stato nell'Unione Europea è a minor preoccupazione (LC: *Least Concern*) come nidificante (https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Scolopax+rusticola&reported_name=);
 - l'inizio del periodo di migrazione prenuziale secondo i vigenti KC 2021 ha luogo dalla seconda decade di gennaio, come indicato dal documento Guida interpretativa, paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, l'eventuale scelta di sovrapposizione di una decade del periodo venatorio con il periodo della migrazione prenuziale indicato nel documento KC è da ritenersi una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. D'altra parte si evidenzia che nei KC, al paragrafo "*Limitations of data*" della scheda n. 51 relativa alla specie, viene testualmente indicato: "*Start of prenuptial migration: There is a need to examine further the distinction between migratory movements and movements within wintering areas to lift apparent inconsistencies between Member States*";
 - la valutazione esposta dalla Commissione Europea nel documento Key concepts 2021, con approccio transnazionale richiesto dalla Direttiva 2009/147/CE (punto 4 dei Considerando), risulta testualmente: "*la migrazione prenuziale comincia in febbraio nei paesi mediterranei e nella prima metà di marzo altrove*" ed esclude quindi che la migrazione prenuziale della specie abbia inizio in gennaio;
 - i risultati dell'attività di ricerca coordinata dall'Università di Milano e altri partner, dal 2019 al 2025, in base alla telemetria satellitare GPS/GSM, che consente di tracciare precisamente gli spostamenti degli individui e di distinguere eventuali movimenti erratici dall'attività di migrazione, dimostrano che le partenze per la migrazione prenuziale non sono mai avvenute in gennaio (McKinlay *et al.*, 2023; McKinlay *et al.*, 2025). In sintesi, su 178 individui svernanti o migrati monitorati nella penisola italiana e in diverse isole, tra cui Sicilia, Sardegna e Pantelleria, con 108 episodi migratori pre-riproduttivi seguiti relativi a 89 individui, la data media della migrazione prenuziale è risultata il 12 marzo ($\pm 11,85$, s.d.), con la più precoce partenza avvenuta il 12 febbraio. La potenziale vulnerabilità della specie in concomitanza di eventi climatici avversi nel periodo invernale motiva l'adozione di uno specifico protocollo di monitoraggio climatico ed una conseguente prudenziale sospensione del prelievo, come definito da ISPRA con il "*Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi*";
17. visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato – Regioni n. 108/CSR del 10 maggio 2023 ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Piano di gestione nazionale del moriglione (*Aythya ferina*) al fine di attuare quanto previsto dalla normativa eurounitaria e nazionale sopra richiamata;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

18. visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato – Regioni n. 168/CSR del 2 ottobre 2025 ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Piano di gestione nazionale della pavoncella (*Vanellus vanellus*) al fine di attuare quanto previsto dalla normativa eurounitaria e nazionale sopra richiamata;
19. considerato quanto comunicato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con nota n. 0077946 del 24 aprile 2025, riguardo le valutazioni effettuate dal tavolo tecnico costituito a livello europeo in merito all'attuazione del Piano di gestione della tortora (*Streptopelia turtur*), evidenziando in particolare un decremento della tortora nella *flyway* orientale, e di conseguenza la necessità di sospendere la caccia in tutta la *flyway* in attuazione all'articolo 7 comma 4 della Direttiva Uccelli, a prescindere da locali segnali positivi;
20. considerato che in esito a quanto sopra rappresentato, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha invitato tutte le Regioni e le Province autonome a proseguire con crescente impegno nell'attuazione del piano d'azione nazionale e, per quanto riguarda l'inserimento della specie nei calendari venatori, auspicato il rispetto dell'articolo 7 comma 4 della Direttiva Uccelli e dei principi e delle raccomandazioni unionali;
21. considerato che i periodi di prelievo venatorio per la caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) in forma collettiva indicati nella proposta di calendario venatorio sono coerenti con il dettato normativo e le indicazioni ISPRA;
22. il CTFVN, in relazione alle **singole specie**, vista la documentazione pervenuta,

RITENUTO

- che le disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio della Regione Calabria non risultano in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in quanto contengono un giusto temperamento tra il principio unionale di precauzione e quello di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza indicati dalla Commissione Europea, nonché tengono in considerazione i rilevanti aspetti di natura sociale, economica e culturale dell'attività venatoria;
- che i paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE stabiliscono la legittimità dell'utilizzo della decade di sovrapposizione;
- che i paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla Disciplina della Caccia UE consentono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato dei Key Concepts nazionale come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di *citizen science*;
- preso atto di quanto dichiarato dalla Regione Calabria con nota del 13 aprile 2026 riguardo la validità dei dati in loro possesso tali da motivare, per alcune specie, il discostamento dai *Key Concepts* per più decenni;

ESPRIME

X

parere favorevole alla proposta di parere avanzata dalla Regione Calabria per le seguenti specie:



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

- allodola (*Alauda arvensis*)
- merlo (*Turdus merula*)
- colombaccio (*Columba palumbus*)
- germano reale (*Anas platyrhynchos*)
- alzavola (*Anas crecca*)
- fischione (*mareca penepole*)
- mestolone (*Spatula clypeata*)
- moriglione (*Aythya ferina*)
- moretta (*Aythya fuligula*)
- marzaiola (*Spatula querquedula*)
- frullino (*Lymnocyptes minimus*)
- beccaccino (*Gallinago gallinago*)
- combattente (*Philomachus pugnax*)
- pavoncella (*Vanellus vanellus*)
- cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)
- gazza (*Pica pica*)
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
- fagiano (*Phasianus colchicus*)
- porciglione (*Rallus aquaticus*)
- quaglia (*Coturnix coturnix*)
- gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
- folaga (*Fulica atra*)
- codone (*Anas acuta*)
- canapiglia (*Mareca strepera*)
- starna (*Perdix perdix*)
- tordo sassello (*Turdus iliacus*)
- cesena (*Turdus pilaris*)

☒ **parere favorevole** alla proposta avanzata dalla Regione Calabria per le seguenti specie: colombaccio (*Columba palumbus*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) e gazza (*Pica pica*), nelle giornate 2, 5, 6, 10, 12 e 13 settembre 2026 e sino all' 11 gennaio 2027 nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della Legge 157/92;

☒ **parere favorevole** alla proposta avanzata dalla Regione Calabria per le seguenti specie: lepre (*Lepus europaeus*) e volpe (*Vulpes vulpes*), in quanto in linea con il dettato dell'articolo 18 della legge 157/92.

☒ **parere favorevole** alla proposta avanzata dalla Regione Calabria al prelievo del cinghiale (*Sus scrofa*) in forma collettiva dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 in attuazione della legge 12 luglio 2024 recante “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024,



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, articolo 10, comma 1bis;

X **parere favorevole in presenza in delibera finale di idonee motivazioni** raccomandazioni: in applicazione dei paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato dei Key Concepts nazionali come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di “*citizen science*”:

- beccaccia (*Scolopax rusticola*) (31 gennaio invece del 10 gennaio)
- tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) (31 gennaio invece del 10 gennaio).

Si formula inoltre la raccomandazione, che l'attività di prelievo della specie moretta (*Aythya fuligula*) è da effettuarsi considerando i contenuti del documento tecnico denominato “Possibilità di inserimento della moretta (*Aythya fuligula*) nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia” predisposto da ISPRA;

X **parere favorevole** preapertura avanzata dalla Regione Calabria alla specie quaglia (*Coturnix coturnix*) nella giornata del 13 settembre 2026, con l'utilizzo del cane, dalle ore 5,30 alle 12,00 esclusivamente nelle stoppie, sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicaie non da seme, per un carniere massimo giornaliero di n. 5 capi.

Il Presidente Supplente
Gen. B. CC. Donato Monaco



Donato Monaco
MASAF
06.05.2026 10:50:43
GMT+02:00